

A quali condizioni può l'ente pubblico ed in particolare l'ente locale affidare incarichi esterni?

Si deve innanzitutto fare riferimento all'articolo 7, comma 6 del DLGS 165/2001, che prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di _ esperienza ciò può avvenire mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, contratti di collaborazione coordinata e confermativa.

Ciò può avvenire a condizione che l'amministrazione abbia preventivamente accertato l'impossibilità di utilizzare le risorse reperibili al proprio interno. Deve trattarsi di prestazioni predeterminate nel tempo e quindi a carattere temporaneo. Deve trattarsi di prestazioni ad elevata qualificazione.

La normativa citata prevede inoltre che gli enti rendano pubbliche le discipline comparative per il conferimento degli incarichi.

E pertanto necessario che gli enti pubblici inseriscano nel proprio regolamento questi criteri.

Si suggerisce quindi l'inserimento nel regolamento.

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

L'amministrazione può conferire incarichi di collaborazione autonomo – professionale, di lavoro autonomo professionale e di collaborazione coordinata e confermativa alle condizioni di cui ai sottoindicati articoli

Articolo 2 – Presupposti oggettivi

Gli incarichi possono riguardare esclusivamente attività aventi diretta attinenza alle competenze dell'ente. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. Debbono essere preventivamente determinati oggetto e compenso.

Deve sussistere la relativa copertura finanziaria. Non deve esistere o comunque essere operativo nell'ente personale con attribuzione e competenze professionali in grado di svolgere adeguatamente l'attività dedotta .

Articolo 3 – Requisiti soggettivi

L'ente terrà apposite liste dei potenziali incaricati con l'indicazione delle competenze e delle esperienze e delle attività svolte in favore dell'ente, in tale ambito valuterà competenze e capacità operando congrua scelta che tenga in bilanciata considerazione la previsione di spesa e l'utilità e l'importanza dell'incarico. In casi particolari l'ente potrà attingere al di fuori della lista redatta. La lista dei potenziali consulenti è pubblica. L'ente si impegna ad inserirvi i nominativi che lo richiedono ed i relativi curricula.

Articolo 4 – Conferimento dell'incarico

Avviene in forma scritta con l'indicazione del periodo previsto e del compenso mediante sottoscrizione dell'incaricato. Il contratto dovrà contenere la descrizione dei compiti affidati, i tempi previsti e le eventuali penalità. Il conferimento è operato dal dirigente del settore.

Articolo 5 – Adempimenti previdenziali

L'amministrazione ed il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.